

ALLEGATO 2

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale (C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**CAPO I****PRINCIPI GENERALI****ART. 1.***(Oggetto)*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione.

3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 2.*(Definizioni)*

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nell'ambito delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della

sicurezza integrata, ai fini della presente legge si intendono:

a) funzione di polizia locale: l'insieme delle attività degli organi di polizia locale dirette all'attuazione della sicurezza urbana;

b) servizio di polizia locale: il servizio pubblico non economico dipendente dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

c) personale appartenente al servizio di polizia locale: il personale assegnato al servizio di polizia locale in via continuativa, che assicura l'esercizio della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento legislativo;

d) soggetto titolare della funzione di polizia locale: la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.

CAPO II**POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA****ART. 3.***(Regolamenti di Polizia urbana)*

1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di Polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per re-